

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 marzo 2019 in Roma,

tra

la Società Trenitalia S.p.A.

e

le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF e SLM FAST Confsal,

premesso che:

- in attuazione di quanto previsto al punto 2 dell'Accordo di procedura del 26 ottobre 2017 per l'accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di cui al Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 maggio 2017, n. 99296, la Società Trenitalia S.p.A. ha formalmente attivato la procedura per l'accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie con la comunicazione del 10 gennaio 2018,
- le parti nel corso dell'incontro del 15 marzo 2019, proseguito in data odierna, hanno effettuato le verifiche e gli approfondimenti previsti al punto 7 del citato Accordo di procedura del 26 ottobre 2017,

si conviene quanto segue:

le parti confermano l'attivazione del processo di ricambio generazionale, attuato mediante processi di agevolazione all'esodo, con le seguenti modalità:

1. il numero complessivo dei lavoratori che potranno accedere alle prestazioni solidaristiche straordinarie è fino ad un massimo di 590 unità, individuati tra coloro che, su base volontaria, hanno aderito alla manifestazione di interesse, secondo i criteri individuati dall'Accordo di procedura del 26 ottobre 2017. Per tali lavoratori è stata attivata la verifica in ordine al possesso dei requisiti pensionistici per l'accesso al Fondo, così come previsto dalla normativa previdenziale, sulla base degli estratti conto certificativi già pervenuti o in via di acquisizione dall'INPS;
2. la collocazione nelle prestazioni solidaristiche straordinarie nel Fondo potrà avere una durata massima pari a 36 mesi;
3. il primo accesso per i lavoratori interessati dalle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo avverrà con decorrenza 1° maggio 2019;

4. il periodo di vigenza del presente Accordo è pari a 12 mesi a partire dalla data di primo accesso come individuata dal precedente punto 3.

La Società comunicherà mensilmente, a partire dalla data di primo accesso, alle strutture sindacali firmatarie del presente Accordo, il numero dei lavoratori che hanno avuto accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie del Fondo in applicazione del presente accordo.

Per Trenitalia S.p.A.



Per le Segreterie Nazionali

FILT-CGIL 
FIT-CISL 
UILTRASPORTI 
UGL TAF 
SLM FAST Confsal 